

COMUNE DI SUPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

COPIA

Codice ente 00303900609 0	Protocollo
DELIBERAZIONE N. 6 del 28.04.2022 Soggetta invio capigruppo <input type="checkbox"/>	

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI 2022-2025 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 363/2021/R/RIF E DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addi ventotto del mese di aprile alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BARLETTA GIANFRANCO	SINDACO	Presente
POMPONI GIOVANNI	VICESINDACO	Presente
IACOBUCCI ANNA	ASSESSORE	Presente
BOMPIANI STEFANO	ASSESSORE	Presente
IACOBUCCI BENIAMINO	ASSESSORE	Presente
BONI ANTONIO GIACINTO	PRESIDENTE	Presente
DE SANTIS DARIO	CONSIGLIERE	Presente
AGOSTINI MARIO	CONSIGLIERE	Presente
CERILLI MASSIMO	CONSIGLIERE	Presente
FOGLIETTA ALESSANDRO	CONSIGLIERE	Presente
ROMIRI CECILIA	CONSIGLIERE	Presente
CORSI SIMONE	CONSIGLIERE	Presente
FASANELLA LUIGI	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 13

Totale assenti 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig. DOTT. SSA ARIANNA PAGANI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO GIACINTO BONI nella sua qualità di Presidente - delibera C.C. n. 30 del 18.10.2021 assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. Vengono nominati scrutatori i consiglieri: Stefano Bompiani – Mario Agostini – Cecilia Romiri

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

22/04/2022

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Territorio
F.to *Arch. Pietro Alessandrini*

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to *Dott. Roberto Canali*

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267

Il Responsabile del Servizio
F.to *Rag. Daria Aurenci*

Relaziona l'assessore B. Iacobucci ponendo l'accento sugli elementi più importanti della proposta e sull'importanza di una buona raccolta differenziata non solo per abbassare i costi ma soprattutto per l'ambiente; chiede la parola il consigliere Fasanella che affermando il sostanziale non aumento in generale dei costi sottolinea però che alcune tipologie di utenze non domestiche, già colpite dalla pandemia, sono le destinatarie degli incrementi più importanti; chiede infine una maggiore attenzione agli evasori.

Replica il Sindaco il quale riportandosi a quanto esposto dal'assessore delegato, specifica che mai nessuna amministrazione ha perseguito gli evasori come questa, rimane però bassa la percentuale di chi paga; aggiunge inoltre che su questo nuovo metodo di tariffe predisposto da ARERA, lo spazio riservato alla discrezionalità dell'Ente è molto limitato. Interviene il consigliere Foglietta che sottolinea nuovamente l'importanza delle commissioni rispetto ad un argomento così tecnico; chiede poi aggiornamenti sulla questione inerente l'isola ecologica; replicano il Sindaco e l'assessore B. Iacobucci, affermando l'impegno costante per la riapertura che dovrebbe avvenire a breve.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che la IUC era composta da :

- IMU (imposta municipale propria): componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili): componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI);

VISTO l'art. 1, c. 738, L. 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione della Iuc, a eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 52 del Dlgs. n. 446/1997;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 9 del 04/09/2014, nel quale è stata disciplinata la Tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Dm Interno del 24 dicembre 2021, con il quale è stata disposta la proroga per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 al 31 marzo 2022;

VISTO l'art. 3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*Definizioni dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*";

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 363/2021, recante "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 363/2021 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR-2), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale e valevole per il quadriennio 2022-2025;

PRESO ATTO che l'art. 7, della Deliberazione n. 363/2021 ha definito il seguente *iter* per l'approvazione del Piano finanziario:

"7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni 33 necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2".;

RICHIAMATI in particolare, della Deliberazione n. 363/2021:

- l'art. 1 "Ambito di applicazione" che così recita: "Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025. 1.2 Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.";
- l'art. 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita: "2.1 Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di

- recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni; b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; 28 c) componenti a conguaglio relative ai costi delle annualità pregresse. 2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti. 2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale";
- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita: "4.1 La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni.
4.2 Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici 30 e/o operativi.
4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.
4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.
4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.
4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.";

RICHIAMATA la Deliberazione Arera 4 novembre 2021 n. 2/2021/R/RIF, rubricata "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";

RICHIAMATI in particolare della suddetta Deliberazione:

- l'art. 1 "Chiarimenti applicativi" che così recita: "Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF e dell'articolo 2 del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario quadriennale di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella

relazione di cui al comma 27.4 del MTR-2.

1.2 I costi e i ricavi relativi ad eventuali infrastrutture condivise da più ambiti e/o da attività esterne al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (quali ad esempio i ricavi derivanti dal trattamento dei rifiuti speciali), sono attribuiti al singolo ambito tariffario e/o al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) tramite il ricorso alla contabilità separata per ciascun ambito tariffario e/o servizio; b) in subordine, applicando opportuni driver, definiti secondo criteri di ragionevolezza e verificabilità.

1.3 Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 della deliberazione 363/2021/R/RIF si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.

1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

1.5 Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla 9 predisposizione del piano economico finanziario deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:

- utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
- determinare le componenti a conguaglio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore; b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del piano economico finanziario e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

1.6 Ai fini della determinazione della componente *ARa* di cui all'articolo 2, comma 2 del MTR-2 i ricavi derivanti da incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili sono valorizzati in continuità con quanto disposto dagli Enti territorialmente competenti.

1.7 Ai sensi del comma 11.1 del MTR-2, la determinazione della componente *CCDa* viene effettuata in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui i crediti inesigibili hanno avuto origine.

1.8 La valorizzazione della quota degli oneri di funzionamento di ARERA da includere nella voce *COAL_a* di cui al comma 11.1 del MTR-2 avviene secondo i seguenti criteri: a) per l'anno 2022, il valore della suddetta quota è posto pari al contributo di funzionamento dell'Autorità per l'anno 2020; contestualmente vanno rettificati i valori iscritti a bilancio 2020 relativi alle quote già eventualmente riconosciute ai sensi del MTR in relazione al contributo di funzionamento dell'Autorità per gli anni 2018 e 2019; b) dall'anno 2023, la valorizzazione della quota avviene sulla base del dato risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno (a-2).

1.9 Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente *Acca* di cui al comma 16.2 del MTR-2, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2.

1.10 L'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, valorizza i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando le relative immobilizzazioni nelle componenti di costo dei costi d'uso del capitale di cui all'articolo 12 del MTR2 e, contestualmente, includendo i canoni riconosciuti dal gestore al proprietario del bene oggetto del contratto di leasing nelle poste rettificative dei costi operativi di cui al comma 1.1 del MTR-2. 10

1.11 In deroga a quanto disposto dal comma 1.10, in considerazione delle specificità del settore, l'Ente territorialmente competente, su proposta del gestore, può valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi; laddove tali oneri siano di natura previsionale, i canoni di leasing possono essere considerati ai fini della determinazione dei costi operativi di gestione associati a specifiche finalità, determinati secondo i criteri di cui all'articolo 9 del MTR-2, e/o dei costi operativi incentivanti determinati secondo i criteri di cui all'articolo 10 del MTR-2, relativi al conseguimento di target connessi a modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti, anche mediante l'introduzione di soluzioni tecnologiche innovative e/o all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli

minimi fissati dalla regolazione.

1.12 Il valore, contenuto nel vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, di cui alla deliberazione 459/2021/R/RIF, relativo all'anno 2002, è pari a 1,319.";

- l'art.2 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione" che così recita: "In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo: a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1; b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2; c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4. 2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione: a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina; b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale.";

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR-2 - Allegato alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF - stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per ciascun anno 2022, 2023, 2024 e 2025;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR-2:
 - ✓ il coefficiente di recupero di produttività (Xa), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - ✓ il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QLa), che può assumere un valore tra 0% e 4%;
 - ✓ il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PGa), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
 - ✓ il coefficiente di natura previsionale per la copertura degli scostamenti attesi per l'applicazione delle disposizioni contenute all'interno del Dlgs. n. 116/2020 (C116a), che può assumere un valore tra 0% e 3%;
- l'art. 7 dell'MTR-2 stabilisce che
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
 - I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:
 - ✓ per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
 - ✓ per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione: - con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno ($a+2$). In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno ($a-2$);
 - Ai fini dell'aggiornamento dei costi, il tasso di inflazione relativo all'anno a è inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno ($a-1$) rispetto a giugno dell'anno successivo. Ai fini delle determinazioni tariffarie per l'anno $a =$

{2022}, si considerano i seguenti tassi di inflazione / 2021 = 0,1% e / 2022 = 0,2%. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, rinviando la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati dall'Autorità ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

- I costi riconosciuti:

• comprendono le seguenti voci di bilancio di natura ricorrente:

- B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);

- B7 - Costi per servizi;

- B8 - Costi per godimento di beni di terzi;

- B9 - Costi del personale;

- B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;

- B12 - Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;

- B13 - Altri accantonamenti;

- B14 - Oneri diversi di gestione;

• sono ottenuti decurtando dalle voci di cui al precedente alinea: - i costi attribuibili alle attività capitalizzate; - le poste rettificative di cui al comma 1.1; - i costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale), per cui l'operatore si è assunto il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante; - i costi complessivi sostenuti per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, nei casi in cui si sia fatto Allegato A 19 ricorso (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) alla valorizzazione delle corrispondenti componenti di costo di natura previsionale; - gli scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, tenuto conto della quantificazione dei pertinenti recuperi nell'ambito delle componenti a conguaglio. l'art. 7 dell'MTR definisce le componenti che costituiscono i costi operativi di gestione (CGa) prevedendo tra di esse anche i costi operativi incentivanti (COI), che hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale. Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano, ad esempio, quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa rientrano, ad esempio, l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;

• l'art. 11 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi operativi comuni (CCa) prevedendo tra di esse la componente COAL,a che includono tra le altre:

✓ la quota degli oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti, di ARERA, nonché gli oneri locali, che comprendono gli oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, gli altri oneri tributari locali, gli eventuali oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente;

✓ eventuali altri oneri sostenuti: a) per lo svolgimento di campagne informative e di educazione ambientale sulle diverse fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, sulle attività necessarie alla chiusura del ciclo, nonché sull'impatto ambientale nel territorio di riferimento; b) per misure di prevenzione, di cui all'articolo 9 della Direttiva 2008/98/CE prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono: i) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita; ii) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; iii) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;

✓ I costi per la gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura nel caso in cui le risorse accantonate in conformità alla normativa vigente risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo.

• l'art. 12 dell'MTR-2 definisce le componenti che costituiscono i costi d'uso del capitale (CKa);

• l'art. 13 dell'MTR-2 definisce il valore delle immobilizzazioni ed a tale fine stabilisce che:

"13.1 Il perimetro delle immobilizzazioni comprende i soli cespiti in esercizio al 31 dicembre

dell'anno (a-2), acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso risultanti al 31 dicembre dell'anno (a-2), al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by.

13.2 La ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) è effettuata sulla base del costo storico di acquisizione del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.

13.3 Nel caso in cui non sia possibile ricostruire la stratificazione storica di realizzazione del bene, si fa riferimento al primo libro contabile in cui il cespite è riportato.

13.4 Le fonti contabili obbligatorie necessarie per la ricostruzione del costo storico dei cespiti sono: il bilancio di esercizio, il libro cespiti, il libro giornale, il libro degli inventari e ogni altro documento contabile tenuto ai sensi di legge.

13.5 In sede di prima approvazione, ai fini della redazione del PEF per ciascun anno $a = \{2024, 2025\}$, si assume la completa realizzazione degli investimenti previsti, ponendo l'entrata in esercizio delle immobilizzazioni al 31 dicembre di ciascun anno, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno $(a+2)$.

13.6 Dalla valorizzazione delle immobilizzazioni sono in ogni caso escluse le rivalutazioni economiche e monetarie, le altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, gli oneri promozionali, le concessioni, ivi inclusi oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime, gli avviamenti.

13.7 Sono altresì esclusi dalla valorizzazione delle immobilizzazioni gli eventuali incrementi patrimoniali corrispondenti agli oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento.

- l'art. 15 dell'MTR-2 contiene una specifica tabella dove è riportata la vita utile regolatoria dei cespiti comuni e specifici;
- all'art. 16 dell'MTR-2, con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti, si prevede che:
 - nel caso di TARI tributo, non possa eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011;
 - nel caso di tariffa corrispettiva, non possa eccedere il valore massimo previsto dalle norme fiscali.
 - Nel caso di passaggio, a partire dal 2022, dal regime di TARI tributo a quello di tariffa corrispettiva, la componente a copertura degli accantonamenti relativi ai crediti assume un valore decrescente in 4 anni, e in particolare: - partendo da una soglia massima pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11; fino a un minimo, previsto per il 4° anno, pari al valore massimo previsto dalle norme fiscali.
- Di quanto stabilito dagli artt. 17-18-19 dell'MTR-2 in tema di componenti a conguaglio, dal successivo art. 20 per quanto concerne la determinazione del Valore di subentro Nel caso di subentro, nell'anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, di un gestore in un ambito o bacino di affidamento del servizio;

VISTA la Deliberazione Arera 26 ottobre 2021, n. 456/R/Rif, rubricata "valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (mtr-2)", per mezzo della quale l'Autorità ha definito il tasso d'inflazione programmata r_{pia} pari all'1,7%, impiegato per la determinazione del parametro ρ_a , nonché la determinazione del deflatore degli investimenti e la remunerazione del capitale investito (Wacc);

CONSIDERATO che la componente ARa di cui al comma 2.2, del MTR-2, è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta dei rifiuti di pertinenza;

CONSIDERATO che il comma 11.1 del MTR-2 disciplina il riconoscimento dei crediti inesigibili nella componente CCDa in funzione della natura della tariffa applicata nell'ambito tariffario, considerando i crediti inesigibili indipendentemente dal regime tariffario pregresso da cui tali crediti hanno avuto origine;

CONSIDERATO che riguardo la valorizzazione della componente Acca, di cui al comma 16.2 del MTR, il valore del fondo crediti di dubbia esigibilità da utilizzare nell'anno a è quello effettivo risultante dalle fonti contabili obbligatorie relative all'anno a-2;

CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'art. 2, del MTR-2, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 27.4 del MTR-2;

VISTO il Titolo IV, del MTR-2, il quale introduce l'attività di regolazione con riguardo alle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;

DATO ATTO che il MTR-2 definisce "*Organismo competente*", ovvero il soggetto deputato all'attività di validazione delle tariffe di accesso agli impianti, l'Ente territorialmente competente al quale il gestore trasmette il PEF ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, ovvero il soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato;

CONSIDERATO che l'Ente territorialmente competente è identificabile nello stesso Comune di Supino;

VISTO l'art. 26, del Mtr-2, rubricato "*Effetti delle tariffe di accesso agli impianti sui costi riconosciuti*"

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Determinazione Arera 4 novembre 2021 n. 2, sono stati adottati i seguenti schemi tipo:

- a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1 alla predetta Determinazione;
- b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla predetta Determinazione;
- c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3 alla predetta Determinazione, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4 alla predetta Determinazione;

RICHIAMATE le Deliberazioni Arera 23 giugno 2020, n. 238/2020/R/RIF e 24 novembre 2020, n. 493/2020/R/RIF;

RICHIAMATA altresì la Deliberazione Arera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

VISTO in particolare l'art. 3 del TQRIF che recita:

"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito."

DATO ATTO che, con precedente deliberazione in data odierna, il Consiglio Comunale ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore

del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I "LIVELLO QUALITATIVO MINIMO" sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio vigente;

CHE nella stesura del PEF pluriennale 2022/2025 si è tenuto conto di quanto stabilito con la deliberazione appena citata;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 28/12/2020, con la quale è stato approvato il Pef Tari anno 2020 per l'ambito tariffario del Comune di Supino;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 21 del 28/06/2021, con la quale è stato approvato il Pef Tari anno 2021 per l'ambito tariffario del Comune di Supino;

CONSIDERATO che sul Comune di Supino suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n. 2021/R/RIF, sono i seguenti:

Gestore 1	Gestore 2	Gestore 3
Gea Srl	Comune di Supino	Saf Srl

VISTA la seguente documentazione predisposta da questo Ente;

- il Pef 2022-2025 redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (**Allegato "A"** alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 4 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (**Allegato "B"** alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 2 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (**Allegato "C"** alla presente Deliberazione);

TENUTO CONTO che:

- il valore delle entrate tariffarie 2022 (*Told2022*) è pari a Euro 559.885,00. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2023 rispetto a quelle 2022 è pari a 1,60%;
- valore delle entrate tariffarie 2023 (*Told2023*) è pari a Euro 559.335,00. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2024 rispetto a quelle 2023 è pari a 1,60%;
- il valore delle entrate tariffarie 2024 (*Told2024*) è pari a Euro 559.335,00. Dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell'Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2025 rispetto a quelle 2024 è pari a 1,60%;

DATO ATTO che:

- si è proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati trasmessi dai gestori Gea Srl, Saf Srl e del Comune stesso;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista per la determinazione dei costi riconosciuti;

DATO CONTO che l'Ente ha provveduto:

- all'elaborazione dello schema di Pef secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2 (Allegato "A" alla presente Deliberazione);
- alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo, (Allegato "C" alla presente Deliberazione), sviluppando i seguenti punti:
 - ✓ Attività di validazione svolta;
 - ✓ Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - ✓ Costi operativi incentivanti;
 - ✓ Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

- ✓ Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing*;
- ✓ Focus sulla determinazione dei conguagli;
- ✓ Scelta degli ulteriori parametri;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dai gestori sopra individuati e da quelle in possesso dallo stesso Comune di Supino, ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione del Pef 2022-2025 del servizio integrato di gestione dei rifiuti relativo al Comune di Supino nell'ammontare complessivo così suddiviso nelle annualità ad oggetto del Pef:

- 2022: Euro 559.885,00;
- 2023: Euro 559.335,00;
- 2024: Euro 559.335,00;
- 2025: Euro 559.335,00;

VISTO l'art. 8, della Deliberazione Arera n. 363/2021, il quale prevede l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari di cui ai commi 7.1 e 7.2. L'aggiornamento sarà predisposto sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario redatto e approvato dal Comune di Supino con la presente deliberazione e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

CONSIDERATO peraltro che dall'evoluzione normativa intervenuta ed ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2022;

TENUTO CONTO che il prelievo sarà composto da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;

PRESO ATTO che l'individuazione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche così come la ripartizione dei costi tra la componente fissa e la componente variabile viene effettuata in continuità con l'esercizio precedente perseguendo, nel rispetto del dettato normativo, un equo rapporto nella suddivisione dei costi tra le utenze;

CONSIDERATO che i criteri che hanno guidato l'Amministrazione nella determinazione del piano tariffario sono stati, nel pieno rispetto degli incumbenti previsti dalla normativa di riferimento, una sostanziale continuità nella ripartizione dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti mantenendo contestualmente un rapporto equo nella definizione del prelievo tariffario applicato alle categorie di utenza domestica e non domestica sia alla singola utenza. L'individuazione del riparto dei costi tra la componente fissa e la componente variabile è stata effettuata ricalibrando i coefficienti ka, kb, kc e kd sulla base dell'imputazione delle componenti di costo prevista dal D.P.R. 158/1999 e tenendo conto di quanto previsto dal regolamento comunale vigente, ed ammonta al 59% per la componente variabile e al 41% per la componente fissa;

CONSIDERATO che sulla base delle proiezioni effettuate ed al fine di consentire un prelievo più equo e meglio rispondente alle aspettative dei cittadini mitigando le rigidità imposte dal modello e perseguendo la perequazione della distribuzione dei costi inerenti il servizio di igiene urbana, si prevede una attribuzione dei costi al 79,16% alle utenze domestiche ed al 20,84% alle utenze non domestiche;

VISTO l'Allegato "F" alla presente deliberazione, nel quale sono riassunte le categorie, le descrizioni, la tariffa applicata per l'anno 2022 la cui applicazione, salvo variazioni nella consistenza quali-quantitativa delle utenze in corso d'anno, comporta un gettito complessivo derivante dalla Tassa Rifiuti (TARI) pari ad € 559.885,00 al quale deve essere aggiunto il Tributo

per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del Dlgs. n. 504/1992, determinato per l'anno 2022 nel 5% della Tassa, che verrà applicato in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;

CONSIDERATO che le tariffe sono determinate sulla base del Piano Finanziario redatto e approvato dal Comune di Supino con la presente Deliberazione e sono finalizzate ad assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio per l'anno 2022, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge di Stabilità 2014;

PRESO ATTO che la situazione emergenziale causata dall'epidemia Covid-19, a seguito della quale sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento della diffusione del virus tra cui la sospensione di attività produttive industriali e commerciali, ha arrecato conseguenze economiche negative sin dalla primavera 2020, sia alle attività produttive che, di riflesso, a tutto il tessuto socio-economico del territorio;

CHE l'emergenza sanitaria ha comportato negli ultimi due anni e comporta ancora oggi gravi ripercussioni per la maggior parte delle attività produttive e gli esercizi commerciali, con relativa notevole riduzione del fatturato;

TENUTO CONTO che la descritta situazione di difficoltà delle imprese è ancor più aggravata dalle criticità legate agli spropositati aumenti dei costi dell'energia e delle materie prime che si sono verificati negli ultimi tempi (anche indotti dalla guerra in Ucraina) e che rischiano di porre in situazione di insolvenza e fallimento molte delle imprese del territorio;

RITENUTO necessario quindi non indugiare ed individuare ogni possibile forma di aiuto per le imprese operanti sul territorio comunale oltre che per tutti i cittadini di Supino;

RICORDATO che, in occasione dell'approvazione delle tariffe per l'anno 2021, l'Amministrazione comunale ha introdotto riduzioni della quota variabile della tariffa al fine di agevolare le utenze non domestiche colpite dall'emergenza epidemiologica Covid-19, finanziando le stesse con parte della maggiore entrata relativa all'attribuzione a favore del Comune del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 106 del D.L. 19/05/2020 n. 34 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*"), come previsto dall'art. 6 rubricato "Agevolazioni Tari" del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021;

CHE, sempre per l'anno 2021, il Comune di Supino ha concesso anche agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche disagiate, a seguito di approvazione di apposito bando emesso in base a quanto stabilito dal Metodo Arera (in particolare, dall'art. 2.2ter dell'Allegato A della Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif), dall'art. 57-bis, comma 2, del Dl. n. 124/2019 ed ai sensi della Deliberazione di Giunta Municipale n. 83 del 30/07/2021;

VISTO l'art. 1, comma 660 della Legge 27/12/2013 n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)", per il quale: "*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*";

RICORDATO che:

- con l'art. 106 del D.L. 34/2020 è stato istituito un fondo di sostegno per le funzioni fondamentali dei Comuni (c.d. Fondone) da destinare alla copertura delle minori entrate e delle maggiori spese derivanti dall'emergenza COVID19;
- le somme del Fondone potevano essere utilizzate anche per finanziare le agevolazioni TARI ma nel limite di quanto deciso dal ministero stesso. Infatti, il MEF ha affermato che "*La Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti che verrà ristorata a ciascun comune. Tale*

importo dovrebbe essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Tuttavia, si ritiene che l'ente possa finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi - diversi da agevolazioni Tari ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso (es. voucher per imprese/famiglie in sofferenza economica) - qualora, sulla base della conoscenza del proprio territorio, ritenesse tali altri interventi maggiormente utili.";

- l'art. 6 del D.L. 73/2021 ha previsto ulteriori fondi ma da destinare specificamente al finanziamento di riduzioni TARI per le utenze non domestiche;
- l'articolo 13 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, estende al 2022 le risorse assegnate agli Enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni degli Enti Locali, di cui all'art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, e le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, residue rispetto all'utilizzo fatto nel corso del 2020 e 2021". In virtù di tale articolo, è possibile utilizzare le restanti somme sia del "Fondone" (ma nel limite delle somme ammissibili in base al D.M. 212342/2020, che della disponibilità di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021), per il riconoscimento di riduzioni ai fini TARI per l'anno 2022;

TENUTO CONTO che per il Comune di Supino le residue somme del "Fondone", nel limite delle somme ammissibili in base al D.M. 212342/2020 e della disponibilità di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021), ammontano ad € 23.041,55 (al netto delle maggiori spese Covid fatturate per il servizio di raccolta dei rifiuti);

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale confermare, con la presente deliberazione, riduzioni della quota variabile della tariffa per l'intero anno 2022 al fine di agevolare le utenze non domestiche colpite, anche nel corrente esercizio, dall'emergenza epidemiologica Covid-19 ed in aggiunta dalla crisi economica generale;

RITENUTO di introdurre, per il solo anno 2022, una riduzione del 63% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "9-Case di cura e riposo", "10-Ospedali", "12-Banche ed istituti di credito", "25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari", "26-Plurilicenze alimentari e/o miste", "28-Ipermercati di generi misti";

RITENUTO di disciplinare la procedura di concessione della suddetta riduzione, prevedendo che la stessa sia proposta automaticamente all'interno degli avvisi di pagamento, fatto salvo l'obbligo del contribuente, in caso di indicazioni di riduzioni non conformi alla situazione fattuale, o di mancato riconoscimento della stessa riduzione, di procedere a richiedere la rettifica di quanto indicato all'interno del modello di pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2022. Nel caso di erogazione di una riduzione non spettante per la quale il contribuente non ha provveduto a richiedere la rettifica ai sensi del periodo precedente, il Concessionario comunale provvederà a recuperare i minori importi addebitati applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente;

DATO ATTO che l'Amministrazione comunale intende finanziare la concessione della suddetta riduzione, il cui ammontare verrà definitivamente determinato in fase di bollettazione del ruolo, attraverso l'utilizzo delle residue somme del "Fondone" (nel limite delle somme ammissibili in base al D.M. 212342/2020 e della disponibilità di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021);

PRECISATO che l'Amministrazione comunale ha anche intenzione, ad avvenuta definizione della normativa in materia tutt'ora in evoluzione, di riproporre per l'anno 2022 la concessione di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche disagiate, a seguito di approvazione di apposito bando da approvare da parte della Giunta Comunale;

VISTI i seguenti articoli del regolamento IUC:

- ART. 27 "DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO";
- ART. 29 "COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI";
- ART. 30 "PIANO FINANZIARIO";
- ART. 31 "ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO";

- ART. 32 "DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE";
- ART. 33 "CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE";
- ART. 42 "RISCOSSIONE"

VISTO, in particolare, l'art. 42 del regolamento IUC dedicato alla "RISCOSSIONE", per il quale:

- "1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 o bollettino di conto corrente postale;
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000;
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, **il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate con scadenza 16 marzo, 16 luglio e 16 novembre o in unica soluzione entro il 16 marzo di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo.** Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
4. Per il solo anno 2014 sono stabilite numero tre rate, con scadenza 30 settembre 2014, 30 novembre 2014, 30 gennaio 2015;
5. **Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00.** Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Per il tributo giornaliero di cui all'art. il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad € 4,00.
7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.";

RITENUTO opportuno, sempre nell'intento di agevolare i contribuenti rispetto alla crisi economica che si sta attraversando indotta dalla pandemia e dagli aumenti dei costi dell'energia e delle materie prime, differire la scadenza delle rate Tari per l'anno 2022, concedendo peraltro all'Amministrazione in tal modo un lasso di tempo maggiore per predisporre apposito bando per la concessione di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche disagiate;

RITENUTO quindi di disporre che, per il solo ruolo riferito all'annualità 2022, il pagamento degli importi dovuti a titolo di Tari deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il 30 settembre 2022, 30 novembre 2022, 31 gennaio 2023 e 31 marzo 2023;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

PRESO ATTO che l'art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201/2011, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce;

PRESO ATTO che l'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti, compete al Consiglio comunale ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei Responsabili dei servizi comunali, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con votazione. Presenti 13 – votanti 13 – favorevoli 9 – contrari 4 (Foglietta - Romiri – Corsi – Fasanella)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare il Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per gli anni 2022-2025, così suddiviso:

Tipologia	Anno			
	2022	2023	2024	2025
Parte variabile	331.878,00	331.547,00	331.547,00	331.547,00
Parte fissa	228.007,00	227.788,00	227.788,00	227.788,00
Totale	559.885,00	559.335,00	559.335,00	559.335,00

3. di dare atto che, in riferimento al contenuto della Deliberazione Arera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, con precedente deliberazione in data odierna, il Consiglio Comunale ha determinato gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nello Schema Regolatorio I "LIVELLO QUALITATIVO MINIMO" sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio vigente e che, nella stesura del PEF pluriennale 2022/2025 si è tenuto conto di quanto stabilito con la deliberazione appena citata;
4. di validare, in applicazione della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, i dati forniti dai gestori individuati in premessa;
5. di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni trasmesse dal Comune e dai gestori, come nel dettaglio evidenziate in premessa;
6. di approvare il Pef 2022-2025 del Comune di Supino redatto secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2/R/Rif, **Allegato "A"** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
7. di approvare la Relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2022-2025, **Allegato "C"** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
8. di approvare, altresì, la seguente documentazione:
 - il Pef 2022-2025 redatto dal gestore Gea srl secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della Determinazione Arera 4 novembre 2021, n. 2, con dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante e relazione accompagnatoria (**Allegato "D"** alla presente Deliberazione);
 - Relazione PEF "grezzo" redatta dal gestore Saf spa, con dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante (**Allegato "E"** alla presente Deliberazione);
9. di approvare le tariffe Tari per l'anno 2022, come da prospetto che si allega al presente provvedimento (**All. F**) quale parte integrante e sostanziale;
10. di dare atto che le tariffe di cui al punto che precede hanno efficacia a decorrere dal 1°

gennaio 2022;

11. di dare atto che sull'importo della tassa rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 254, in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Frosinone in conformità con quanto disposto dall'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, nonché dai Decreto MEF 1° luglio 2020 e dal Decreto Direttoriale MEF 21 ottobre 2020;
12. di dare atto che, per il solo ruolo riferito all'annualità 2022, il pagamento degli importi dovuti a titolo di Tari deve essere effettuato in 4 rate aventi scadenza il 30 settembre 2022, 30 novembre 2022, 31 gennaio 2023 e 31 marzo 2023;
13. di dare atto altresì che è consentito il pagamento della TARI 2022 in unica soluzione entro il 30 settembre 2022;
14. di introdurre, per il solo anno 2022 e per l'intero esercizio, una riduzione del 63% della quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche, ad eccezione delle utenze tassate ai fini TARI nelle categorie "9-Case di cura e riposo", "10-Ospedali", "12-Banche ed istituti di credito", "25-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari", "26-Plurilicenze alimentari e/o miste", "28-Ipermercati di generi misti";
15. di disciplinare la procedura di concessione della suddetta riduzione, prevedendo che la stessa sia proposta automaticamente all'interno degli avvisi di pagamento, fatto salvo l'obbligo del contribuente, in caso di indicazioni di riduzioni non conformi alla situazione fattuale, o di mancato riconoscimento della stessa riduzione, di procedere a richiedere la rettifica di quanto indicato all'interno del modello di pagamento entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno 2022. Nel caso di erogazione di una riduzione non spettante per la quale il contribuente non ha provveduto a richiedere la rettifica ai sensi del periodo precedente, il Concessionario comunale provvederà a recuperare i minori importi addebitati applicando le sanzioni previste dalla normativa vigente;
16. di dare atto che l'Amministrazione comunale intende finanziare la concessione della suddetta riduzione, il cui ammontare verrà definitivamente determinato in fase di bollettazione del ruolo, attraverso l'utilizzo delle residue somme del "Fondone" (nel limite delle somme ammissibili in base al D.M. 212342/2020 e della disponibilità di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021);
17. di dare mandato sin d'ora alla Giunta Comunale di riproporre per il corrente anno un bando per la concessione di agevolazioni tariffarie per le utenze domestiche disagiate, ad avvenuta definizione della normativa in materia;
18. di trasmettere la presente deliberazione, ai fini della sua efficacia, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
19. di trasmettere ad Arera il Piano Finanziario e i relativi documenti allegati, entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente Delibera, ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022, ai sensi dell'art. 7.6, della Deliberazione n. 363/2021;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza legata alla scadenza di legge per il presente adempimento, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 143, comma 4, D.lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA ARIANNA PAGANI

Il Presidente
F.to ANTONIO GIACINTO BONI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)

n. Registro delle Pubblicazioni

Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno..... sul sito web www.comunesupino.it all'Albo Pretorio on line, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge n. 69 del 18.06.2009 per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
F.to ROSAMARIA CAPRARA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo
li,

Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ARIANNA PAGANI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 28.04.2022

- ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267
 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267

li,

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. SSA ARIANNA PAGANI